

REGIONE CAMPANIA

In Regione Campania è possibile ottenere una prescrizione di olio di cannabis sia *rimborsabile* (a carico del Sistema Sanitario Regionale), sia a *pagamento* (a carico del paziente).

Ogni olio di cannabis prescritto dal medico ed allestito in farmacia come preparazione magistrale dal farmacista preparatore, presenta differenti concentrazioni dei cannabinoidi THC e CBD; di conseguenza sarà il medico a stabilire quale formulazione di olio di cannabis prescrivere per il proprio paziente.

1. PRESCRIZIONE DI OLIO DI CANNABIS RIMBORSABILE

Gli oli di cannabis sono rimborsabili in Regione Campania come indicato dal Decreto Dirigenziale n. 123 21/05/2019.

È possibile ottenere una prescrizione rimborsabile dal medico specialista o dal medico di medicina generale, i quali compilano la ricetta medica sul portale SANIARP. La prescrizione rimborsabile copre il trattamento del paziente per una durata massima di 30 giorni.

In Regione Campania sono numerose le patologie (di seguito elencate) per le quali la cannabis è rimborsabile:

- a) dolore cronico moderato-severo refrattario alle terapie farmacologiche attualmente disponibili;
 - b) analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali;
 - c) analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace;
 - d) effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;
 - e) effetto stimolante l'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;
 - f) effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
 - g) riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.
- f) tutte le patologie in cui è presente letteratura scientifica a supporto (es. malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson, epilessia).

Per tutte le altre patologie, non inserite in questo elenco, è possibile ottenere una prescrizione di cannabis esclusivamente a pagamento.

Per la redazione del Piano Terapeutico (PT) e per la prescrizione redatta secondo l'articolo 5 della Legge 94/98 (Legge Di Bella), si rendono disponibili n.3 formulazioni di olio di cannabis:

- [1. PT e RICETTA MEDICA PER Olio di cannabis THC 1,5 % \(15 mg/ml\)](#)
- [2. PT e RICETTA MEDICA PER Olio di cannabis THC 0,6 % \(6 mg/ml\) CBD 0,8 % \(8 mg/ml\)](#)
- [3. PT e RICETTA MEDICA PER Olio di cannabis THC 0,9% \(9 mg/ml\) CBD 0,9% \(9 mg/ml\)](#)

2. PRESCRIZIONE DI OLIO DI CANNABIS A PAGAMENTO

Tutti i medici abilitati e iscritti all'Ordine dei Medici (non solo i medici specialisti, ma anche i medici di medicina generale) possono effettuare una prescrizione medica di cannabis a pagamento.

La prescrizione può essere effettuata per tutte le patologie indicate nell'elenco presente nel paragrafo precedente, ma anche per tutte le patologie per le quali è disponibile letteratura scientifica a supporto (es.: Parkinson, Alzheimer, epilessia, autismo, etc.).

La prescrizione dovrà essere redatta secondo i formalismi dell'articolo 5 della Legge 94/98 (Legge Di Bella). Di seguito si rendono disponibili n.3 formulazioni di olio di cannabis:

- [1. RICETTA MEDICA PER Olio di cannabis THC 1,5 % \(15 mg/ml\)](#)
- [2. RICETTA MEDICA PER Olio di cannabis THC 0,6 % \(6 mg/ml\) CBD 0,8 % \(8 mg/ml\)](#)
- [3. RICETTA MEDICA PER Olio di cannabis THC 0,9 % \(9 mg/ml\) CBD 0,9 % \(9 mg/ml\)](#)

La ricetta medica a pagamento non è vincolata al limite di 30 giorni di terapia, come avviene per la ricetta rimborsabile a carico del SSR.

FARMACIE IN CUI È POSSIBILE REPERIRE L'OLIO DI CANNABIS

- Farmacie ospedaliere
- Farmacie aperte al pubblico